

**Atto aggiuntivo alla Convenzione tra Regione Toscana, ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli ed Ente Terre Regionali Toscane per la gestione della Tenuta di San Rossore, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 24/2000 firmata in data 8 aprile 2014 ed integrata nell'aprile 2018**

**TRA**

La Regione Toscana con sede in Firenze, Piazza Duomo 10, codice fiscale 01386030488, nella persona degli Assessori Monia Monni e Stefania Saccardi

**E**

L'Ente Parco regionale Migliarino, San Rossore Massaciuccoli (d'ora in avanti Ente Parco) con sede in Pisa, Tenuta di San Rossore - Località Cascine Vecchie, codice fiscale 93000640503, nella persona del Presidente Lorenzo Bani

**E**

L'Ente Terre Regionali Toscane (d'ora in avanti Ente Terre) con sede in Firenze, via di Novoli 26, codice fiscale 00316400530, nella persona del suo Direttore Giovanni Sordi

**PREMESSO CHE**

- con convenzione fra il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e la Regione Toscana stipulata in data 29 dicembre 1995, la gestione della Tenuta di San Rossore appartenente alla dotazione del Presidente della Repubblica era stata affidata in concessione alla Regione Toscana medesima;
- la legge 8 aprile 1999, n. 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta medesima, la quale dal 1 gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio regionale con vincolo di inalienabilità;
- la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 ha disciplinato l'amministrazione e le modalità di gestione della Tenuta, individuando, all'art. 2, nell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il soggetto cui sono delegate le funzioni amministrative di competenza regionale attinenti tale gestione;

- lo stesso articolo 2 della l.r. 24/00 stabilisce che l'Ente Parco attui opportune modalità di collaborazione con l'ente Terre Regionali Toscane nelle aree della Tenuta destinate alla produzione agricola e all'allevamento zootecnico, nonché per l'esercizio delle attività di produzione silvicolturale, di gestione del parco stalloni regionale e di valorizzazione e promozione del territorio, nel rispetto delle reciproche finalità istitutive;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, della sopracitata l.r. 24/2000, la Regione Toscana, l'Ente Parco e l'Ente Terre, anche al fine di garantire le opportune forme di collaborazione tra Ente parco ed Ente Terre, hanno stipulato un'apposita convenzione (d'ora in avanti "Convenzione") contenente il disciplinare della gestione della Tenuta, approvata in schema con Delibera GR 1148/2013, che si intende tacitamente rinnovata qualora nessuno dei sottoscrittori ne richieda l'aggiornamento entro il 31 marzo di ciascun anno;
- a seguito della sottoscrizione della convenzione, l'Ente Parco ha messo nella disponibilità dell'Ente Terre beni immobili della Tenuta, individuati con apposita planimetria allegata alla convenzione stessa, e consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano con verbale di consegna, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione;
- la suddetta Convenzione, sottoscritta in data 8 aprile 2014, è stata integrata nel 2018 (Delibera GR 481/2018) per le necessità di Ente Terre di promuovere la Banca del Germoplasma animale nell'ambito del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana — Sottomisura 10.2 "Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura", per cui era necessario che il locale oggetto di intervento, ubicato nel complesso "La Sterpaia", fosse destinato alla Banca del Germoplasma per almeno 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo riconosciuto;

#### **CONSIDERATO CHE**

1. Ente Terre gestisce, per quanto disposto dall'articolo 2 della LR 80/2012, il parco regionale stalloni, situato nelle scuderie della Tenuta di San Rossore ubicate nel complesso "La Sterpaia";
2. L'attività del parco regionale stalloni consiste prevalentemente:

- a. nella gestione ordinaria degli animali (equini e asinini), di proprietà pubblica, attualmente presenti nelle scuderie;
  - b. nella gestione straordinaria di alcuni stalloni, solitamente nel numero di due o tre, che, in accordo con l'Associazione Nazionale degli Allevatori del Cavallo Maremmano (ANAM), sono destinati al prelievo del seme (nel periodo gennaio/luglio) presso il centro di prelievo del seme posto nel locale attiguo alle scuderie. Tali animali sono ospitati nelle scuderie solo per i mesi di prelievo del seme;
  - c. nella gestione straordinaria di alcuni giovani cavalli maschi, solitamente nel numero di due o tre, che, in accordo con l'Associazione Nazionale degli Allevatori del Cavallo Maremmano (ANAM), sono destinati a prove di monta del manichino e al prelievo del seme a fini di studio della qualità del materiale seminale (nel periodo gennaio/marzo). Tali animali sono ospitati nelle scuderie solo per alcune settimane;
  - d. nel supporto alla Università di Pisa per le seguenti attività:
    - i. attività di prelievo e di stoccaggio del seme, limitatamente alla gestione degli animali e agli acquisti dei materiali necessari al corretto funzionamento del laboratorio, posto nei locali attigui al centro di prelievo. Tutte le attività di prelievo (effettuato su richiesta degli allevatori 2/3 volte a settimana) e conseguente gestione del materiale seminale e della banca del germoplasma sono di competenza dell'Università di Pisa, attraverso una convenzione stipulata con Ente Terre e da ultimo rinnovata in data 22 ottobre 2021 con scadenza 31 dicembre 2023;
    - ii. attività con i giovani cavalli, limitatamente alla gestione degli animali per le prove sul manichino. Tutte le attività di prelievo e conseguente gestione del materiale seminale sono di competenza dell'Università di Pisa, attraverso la convenzione stipulata con Ente Terre di cui al punto precedente;
    - iii. attività didattiche con gli studenti universitari, promosse dall'Università, presso le scuderie. Il personale di Ente Terre è presente in tali eventi collaborando per le necessità e la movimentazione degli animali;
3. l'Ente Parco gestisce, presso la struttura denominata "Il Boschetto", un allevamento equino, condotto prevalentemente allo stato brado e semi brado, con le seguenti caratteristiche:
- a. presenza di due razze:
    - i. Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido (CAITPR)

- ii. Cavallino di Monterufoli
  - b. Tali animali non sono pertanto domati;
  - c. Per tale allevamento si conducono circa 130 ha di pascoli avvicendati e permanenti, e le attività prevedono:
    - i. l'ispezione visiva quotidiana di tutti i capi, con particolare attenzione nel periodo delle nascite;
    - ii. la somministrazione di fieno in portaballoni, e laddove disposto del mangime aziendale in mangiatoia;
    - iii. la necessaria manutenzione delle recinzioni anti ungulato e di separazione dei chiusi;
    - iv. la manutenzione degli spazi a verde prospicienti le strutture del Boschetto;
    - v. la movimentazione degli animali ai fini di cura veterinaria ordinaria e straordinaria, ai fini delle aste di vendita, e ai fini delle attività di tipo didattico ricreative stabilite dall'Ente;
  - d. Alcuni capi, sono periodicamente tenuti all'interno di box con le relative necessità di cura e manutenzione degli animali e dei locali stessi;
  - e. Presso l'allevamento equino sono presenti anche tre capi di dromedario, che necessitano delle medesime attività di cura degli equidi.
4. Ente Terre ed Ente Parco al fine di:
- a. ottimizzare la gestione degli animali in disponibilità dei due Enti in aree e strutture interne alla Tenuta di San Rossore;
  - b. aumentare la reciproca disponibilità di manodopera specializzata sul cavallo;
  - c. razionalizzare l'uso delle strutture, anche attraverso un utilizzo comune di parti delle stesse;
  - d. promuovere la gestione ottimale delle procedure di acquisto dei materiali e dei servizi, ampliando le forme di collaborazione già attivate con la Convenzione di cui sopra;

hanno definito congiuntamente l'opportunità di integrare ulteriormente la suddetta Convenzione stabilendo impegni reciproci fra le parti.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO**

Tra le parti si conviene e si stipula il presente atto aggiuntivo:

## **Articolo 1 - Premessa**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale.

## **Articolo 2 - Disposizione integrativa alla Convenzione vigente**

1. La Regione Toscana, l'Ente Parco e l'Ente Terre, ai sensi degli articoli 3 ed 8 della l.r. 24/2000, concordano di collaborare attivamente nella gestione dei rispettivi gruppi di equini, delle attività a questi connesse e delle strutture che ospitano tali attività;
2. I dipendenti individuati dall'Ente Terre e dall'Ente Parco mantengono la propria sede di lavoro e le modalità operative definite dai rispettivi contratti e si rendono disponibili a lavorare congiuntamente sia presso i locali e le aree assegnate ad Ente Terre (località Sterpaia) che presso i locali e le aree proprie dell'Ente Parco (località Boschetto) per le attività dettagliate in premessa;
3. L'Ente Terre e l'Ente Parco, si impegnano a concordare ogni mese le modalità di lavoro dei propri dipendenti che gestiscono i cavalli, individuando un programma di lavoro del personale che garantisca il soddisfacimento delle esigenze di entrambi gli Enti e sia finalizzato alla miglior gestione degli animali e delle scuderie di entrambi gli Enti attraverso il reciproco supporto operativo per le rispettive attività. Il suddetto programma tiene conto ed organizza anche la disponibilità del personale concordando i periodi ferie, permessi e riposi, fermo restando che resta a carico di ciascun ente provvedere, se necessario, alla integrazione di personale in caso di assenze prolungate o necessità aggiuntive ulteriori rispetto alle previsioni della Convenzione;
4. Ferma restando l'organizzazione del lavoro che sarà disposta attraverso la condivisione del programma di lavoro di cui al punto precedente, la gestione delle presenze, economica e giuridica del personale rimane invariata e nelle competenze di ciascun ente di appartenenza;
5. L'Ente Terre e l'Ente Parco, attraverso i rispettivi Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm. ii, verificano e individuano le modalità operative per l'attuazione delle operazioni di gestione degli animali, che garantiscano lo svolgimento delle attività in promiscuità in sicurezza, attraverso la redazione del DUVRI;
6. Ente Parco ed Ente Terre si impegnano a mettere in atto direttamente ed attraverso i rispettivi Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), tutte le azioni di formazione necessarie per lo svolgimento delle attività previste ed elencate in premessa della presente convenzione;

7. L'Ente Parco provvede, con il proprio personale amministrativo e nell'ambito della propria attività ordinaria, agli acquisti dei beni e dei servizi necessari alla gestione del parco regionale stalloni di Ente Terre e delle scuderie, con particolare riferimento a quanto necessario al mantenimento degli animali, alla gestione degli immobili, alla funzionalità del centro produzione sperma e alla banca del germoplasma;
8. L'Ente Terre si impegna a rimborsare semestralmente all'Ente Parco le somme sostenute per le attività di cui al precedente punto 7, entro il limite di euro 41.000 annuali corrispondente alle spese sostenute per tali attività da Ente Terre nell'annualità 2022. Eventuali modifiche in aumento dei rimborsi, preventivamente concordate tra Ente Terre ed Ente parco, non richiedono modifica del presente atto aggiuntivo;
9. Restano in carico ai due Enti eventuali ed ulteriori spese straordinarie che potrebbero dover essere sostenute per gli animali di rispettiva competenza, non previste nella presente convenzione, quali ad esempio lo smaltimento di eventuali cavalli deceduti, gli interventi veterinari sugli animali o gli interventi su mezzi agricoli;
10. Ente Terre si impegna a rinnovare eventuali convenzioni in scadenza necessarie per lo svolgimento delle attività del Parco regionale stalloni;
11. L'Ente Terre e l'Ente Parco si impegnano a verificare congiuntamente l'uso comune di strutture e mezzi nonché la necessità di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili di cui alla presente convenzione, anche con la finalità di conseguire maggiore razionalità nel loro uso, con espresso riferimento all'articolo 7 "Manutenzione dei beni della Tenuta" della Convenzione principale.

### **Articolo 3 - Decorrenza e durata**

1. Il presente atto integrativo della Convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione;
2. La presente convenzione integrativa è aggiornata entro il 30 giugno di ciascun anno, anche su richiesta di uno solo degli enti sottoscrittori. Nel caso in cui entro il 31 marzo non sia stata formulata un'apposita richiesta di aggiornamento, la convenzione si intende tacitamente rinnovata;
3. La convenzione decade automaticamente in caso di cessazione della Convenzione citata in premessa e firmata in data 8 aprile 2014.

**Per la Regione Toscana gli Assessori:**

*Monia Monni*

---

*Stefania Saccardi*

---

**Per l'Ente Parco regionale Migliarino, San Rossore Massaciuccoli il Presidente:**

*Lorenzo Bani*

---

**Per l'Ente Terre Regionali Toscane il Direttore:**

*Giovanni Sordi*

---